



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 29/10/2015**

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Esproprio.

Oggetto: Realizzazione della Variante alla S.P. 206 "Circonvallazione di Bitetto" in prossimità del Santuario del Beato Giacomo e sistemazione del tratto compreso tra la S.P. 87 "Palo-Bitetto" e la S.P. 1 "Bitetto-Grumo". Decreto di espropriazione delle aree interessate ai lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 deò D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Bari, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 165 del 11.09.2008, esecutiva ai sensi di legge, approvava il progetto preliminare relativo alla realizzazione della Variante alla S.P. 206 "Circonvallazione di Bitetto" in prossimità del Santuario del Beato Giacomo e sistemazione del tratto compreso tra la S.P. 87 "Palo - Bitetto" e la S.P. 1 "Bitetto - Grumo", per l'importo complessivo di € 3.616.456,90, e prevedeva di finanziare l'intervento per € 3.100.000,00 con fondi della Regione Puglia e per € 516.456,90 con fondi della Provincia di Bari;
- essendo necessario acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari le aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione di detta opera, e stato avviato il relativo procedimento espropriativo;
- il Responsabile del procedimento espropriativo provvedeva a comunicare a tutti gli interessati l'avvio del procedimento espropriativo, nelle forme previste dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, al fine di garantire a tutti gli intestatari catastali delle aree da espropriare l'esercizio dei diritti e delle facoltà di partecipazione procedimentale previsti dalla legge, nonché di prendere visione degli elaborati progettuali e non erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti da parte dei soggetti interessati;
- l'intervento da realizzare riguardava aree ricadenti nel comune di Bitetto e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nel predetto comune, rendeva necessaria una variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi degli artt. 8 e 12 della L.R. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Bitetto, avendo espletato gli adempimenti di comunicazione di avvio del procedimento di approvazione di variante urbanistica, previsti dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con delibeazione n. 32 del 14.10.2008, approvava, ex art. 12, comma 3, della L.R.P. 3/2005, il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, dando atto che la predetta approvazione, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della L.R.P. 3/2005, costituiva variante allo strumento urbanistico vigente ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di durata quinquennale, senza necessità di approvazione regionale;

- la Giunta della Provincia di Bari, con deliberazione n. 200 del 27.10.2008, approvava il progetto definitivo dell'opera pubblica da realizzare, dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001;
- il Responsabile del procedimento espropriativo, con Decreto di occupazione anticipata e determinazione d'urgenza delle indennità provvisorie di espropriazione n. 20 del 05.11.2008, disponeva, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. 3/2005, l'occupazione d'urgenza in favore della Provincia di Bari degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica indicata in oggetto;
- il predetto Decreto è stato notificato agli interessati con lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e ritualmente eseguito, nei giorni 24 e 25 novembre del 2008, mediante formale immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza dei luoghi, acquisiti agli atti d'ufficio;
- con Ordinanza n. 23 del 29.05.2009 si disponeva il pagamento duetto degli acconti sulle indennità di espropriazione in favore dei proprietari che avevano condiviso la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione effettuata dall'Amministrazione precedente, a norma dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001, e il deposito presso la Cassa DD.PP., Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Bari, delle indennità di espropriazione non accettate, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, e dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001;
- in attuazione della citata Ordinanza n. 23/2009, si provvedeva successivamente con determinazioni dirigenziali al pagamento diretto degli acconti sulle indennità di espropriazione concordate, nella misura del 80% del valore delle stesse, ed al deposito amministrativo vincolato delle indennità espropriative non espressamente accettate;

Dato atto che la Giunta della Provincia di Bari, con deliberazione n. 87 del 15.10.2013 prorogava il termine di conclusione del procedimento espropriativo relativo alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto, e disponeva che il decreto di espropriazione definitiva delle aree occupate con urgenza fosse emanato nel termine di due anni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità previsto con D.G.P. n. 200/2008 (26.10.2013), ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001;

Verificato che nel sopra citato Decreto di occupazione anticipata e determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione n. 20 del 05.11.2008 le indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione delle aree non edificabili era stata determinata in via provvisoria sulla base dei valori agricoli medi (V.A.M.) relativi alla regione agraria di riferimento, con riferimento alla coltura effettivamente praticata ai sensi dell'art. 40, 3° comma, del D.P.R. 327/01, successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;

Tenuto conto che il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3, D.P.R. 327/01, nonché in attuazione della Direttiva dell'Ufficio Espropri della Regione Puglia 48046/2011, ha avviato un procedimento di rideterminazione del valore delle aree agricole occupate in forza del Decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 20 del 05.11.2008;

Accertato che il tecnico esterno incaricato della rideterminazione del valore di mercato delle aree espropriande, con nota del 02.03.2015, acquisita agli atti con prot. n. 28736 del 03.03.2015, ha trasmesso all'Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Bari le perizie estimative delle aree interessate dal progetto;

Visto il Decreto dirigenziale di rideterminazione delle indennità provvisorie di espropriazione n. 7 del 28.07.2015, con il quale il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente ha provveduto a rideterminare le indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 40, comma 3°, del D.P.R. 327/2001, come modificato con sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;

Accertato che il citato Decreto dirigenziale n. 7/2015 è stato ritualmente notificato a tutti i soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, al fine di consentire a coloro i quali intendessero accettare formalmente le indennità provvisorie di espropriazione come sopra rideterminate, di darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso decreto;

Dato atto che con Ordinanza dirigenziale n. 11 del 21.09.2015 si è disposto il pagamento diretto delle indennità di espropriazione, delle relative indennità di occupazione temporanea, degli interessi legali nella misura del tasso legale, nonché delle maggiorazioni previste dall'art. 45 del DPR 327/2001, nella misura del 100% del valore delle stesse e a saldo delle somme già pagate e/o depositate a titolo di acconto, in favore dei proprietari delle aree da espropriare che avevano formalmente ed irrevocabilmente accettato le indennità provvisorie di espropriazione determinate con Decreto dirigenziale n. 7 del 28.07.2015, ai sensi dell'art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001;

Dato atto, inoltre, che con la citata Ordinanza dirigenziale n. 11 del 21.09.2015 si è disposto anche il deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP. di espropriazione non concordate, ovvero delle indennità formalmente accettate, nei casi di mancata produzione della certificazione dei registri immobiliari attestante la titolarità del diritto di proprietà delle aree espropriande e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi, ex art. 28 del D.P.R. 327/2001, nella misura del 100% del valore delle indennità e a saldo delle somme già pagate e/o depositate a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 26, 1 comma, e dell'art. 20, commi 12 e 14, del D.P.R. 327/2001;

Accertato che, in attuazione della citata Ordinanza n. 11 del 21.09.2015, si è provveduto mediante determinazioni dirigenziali al pagamento diretto e al deposito amministrativo vincolato delle indennità di espropriazione, nella misura del 100% del valore delle stesse, nonché delle relative indennità di occupazione temporanea, delle eventuali maggiorazioni previste dall'art. 45 del D.P.R. 327/2001, e relativi interessi legali, a saldo degli acconti già versati in favore degli aventi diritto;

Visto il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree da espropriare, emesso dal Comune di Bitetto con nota prot. 10238/2014, acquisita agli atti d'ufficio con la citata nota prot. n. 28736 del 03.03.2015;

Verificato che è stata definitivamente accertata l'estensione delle aree da espropriare, come risulta degli atti di frazionamento approvati dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari, ritualmente acquisiti agli atti d'ufficio con prot. n. 166/U.R. del 16.02.2011;

Verificato che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica di cui trattasi, fissati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 87 del 15.10.2013, con la quale si è provveduto a prorogare di due anni, fino 26.10.2015, il termine di conclusione del procedimento espropriativo originariamente previsto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 27.10.2008, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001;

Stante la necessità di acquisire definitivamente al deManio stradale della Città Metropolitana di Bari le aree interessate dalla presente procedura espropriativa, come descritte secondo risultanze catastali nell'allegato "Elenco particella espropriande", che forma parte integrante e sostanziale del presente

decreto;

Vista la L. 56/2014, recante Disposizioni sulle Città metropolitana, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni, che ha sancito a far data dal 1° gennaio 2015 il subentro della Città Metropolitana di Bari tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia omonima, e nelle relative funzioni;

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01.01.2015, relativo al conferimento dell'Avv. Rosa Dipierro dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto indicata è l'Ing. Cataldo Lastella;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del presente procedimento e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria amministrativa, nonché del responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, e del funzionario responsabile della relativa istruttoria tecnica;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 107;

Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 38;

Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005;

Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente procedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

## DECRETA

### Art. 1

Sono definitivamente espropriate in favore della Città Metropolitana di Bari, C.F. 80000110728, Partita IVA 01204190720, con sede a Bari, in Via N. Sauro, n. 29, ai sensi e per gli effetti degli artt. art. 23 del D.P.R. n. 327/01, e, ss.mm.ii., le aree descritte nell'allegato "Elenco particelle espropriande", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione liquidate o depositate presso la Cassa DD.PP., delle indennità di occupazione legittima, delle maggiorazioni previste per legge, degli interessi medio tempore maturati, nella misura del tasso legale.

### Art. 2

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., sarà notificato agli interessati con modalità previste dalla legge per la notifica degli atti processuali civili e inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l'indennità resta fissata anche per il terzo nella misura determinata con il presente atto. Il decreto dovrà essere registrato con urgenza, a cura e spese della Città Metropolitana di Bari, presso l'Ufficio del

Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, in esenzione delle imposte di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii.

Per le aree espropriate, richiamate al precedente art. 1), dovrà essere eseguita la voltura catastale a favore della Città Metropolitana di Bari presso il competente Ufficio del Territorio. Dalla data di trascrizione del presente decreto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01, tutti i diritti relativi alle aree espropriate possono farsi valere esclusivamente sulle relative indennità di espropriazione.

### Art. 3

Il presente atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o di effettiva conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di effettiva conoscenza della stesso, con le modalità previste dalla legge. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.

Il Dirigente

Avv. Rosa Dipierro